

Immediatamente Eseguibile



Provincia di Reggio Calabria

Delibera della Giunta Provinciale

Oggetto: Modificazioni e integrazioni Regolamento di Organizzazione e Attività del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing.

L'anno duemilanove il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 12.00, nella Sala del Palazzo Provinciale di Reggio Calabria, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Provinciale composta dalle seguenti persone:

Cognome	Nome	Qualifica	Presente
MORABITO	Avv. Giuseppe	Presidente	SI
COSTANTINO	Gesualdo	Vice presidente	SI
AGRIPPO	Rocco	Assessore	NO
GIOFFRE'	Santo	Assessore	SI
NERI	Giuseppe	Assessore	SI
NUCERA	Ercole	Assessore	SI
SCALI	Antonio	Assessore	SI
SURACE	Francesco	Assessore	SI
TRIPODI	Michele	Assessore	SI
TUCCI	Attilio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale, dott.sa Elisabetta Madaffari

Il Presidente

- considerato il numero legale degli intervenuti;
- Visto il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);
- Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
 - il Dirigente del Settore U.O.A. Segreteria /Direzione Generale e Contratti), per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FIAVOREVOLE;
 - il Dirigente del Settore Finanze e Bilancio, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere / / /;

Dichiara aperta la discussione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Giunta Provinciale

Vista la deliberazione n. 78 del 11 maggio 2007, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il Regolamento di Organizzazione e Attività del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing istituito secondo quanto previsto dall'art. 8 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 24 gennaio 2004;

Preso atto che a seguito dell'approvazione del suddetto Regolamento le procedure per la costituzione del Comitato non sono state completate atteso che non era stato designato il componente rappresentante della Commissione Pari Opportunità, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento;

Ravvisata, altresì, la necessità di procedere a parziale integrazione e modifica del Regolamento di Organizzazione e Attività del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing in ordine ai seguenti aspetti:

- a. durata in carica del Comitato ed eventuale riconferma nell'incarico dei suoi componenti;
- b. criteri di individuazione dei componenti effettivi e supplenti fra dipendenti dell'Amministrazione, e modalità di designazione;
- c. parametri di rappresentatività per categorie, requisiti e condizioni per la designazione;

Considerato che a seguito di intervenute modifiche organizzative si è ritenuto di dover fare riferimento, per quanto concerne la competenza di gestione delle risorse economiche necessarie al funzionamento del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing, alla U.O.A. Segreteria Direzione Generale e Contratti;

Vista la proposta di modificazione e integrazione degli artt. 3 e 7 del Regolamento di Organizzazione e Attività del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing predisposta dalla U.O.A. "Segreteria/ Direzione Generale e contratti"

Considerato che detto Regolamento costituisce atto normativo a valenza organizzativa, complementare al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, attuativo di quanto previsto in materia di organizzazione dall'art. 4 della legge n. 131/2003

Su proposta del Presidente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi,


DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui ripetuta ed approvata.
2. Approvare le proposte modificazioni e integrazioni al *Regolamento di Organizzazione e Attività del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing* istituito secondo quanto previsto dall'art. 8 del CCNL Regioni - Autonomie Locali del 24 gennaio 2004, nella formulazione contenuta nell'unito testo del Regolamento, composto da 10 articoli, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. Demandare al Dirigente della U.O.A. "Segreteria/ Direzione Generale e Contratti", successivamente alla designazione dei componenti interni, la presentazione delle proposta deliberativa di costituzione del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing e delle relative attività;
4. Dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Il Relatore



Settore VOA Segret. Gen. e Controlli
 Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVCE
 6/4/2009
 Il Dirigente 

Parere in ordine alla regolarità contabile per le sole deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione d'entrata: _____
 Il Dirigente _____



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



<p>Reg. n° <u>1931</u> li <u>27 APR. 2009</u> La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Provinciale e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi. Il Messo Provinciale </p>	<p>Prot. n° _____ li _____ La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000 Il Segretario Generale </p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi dal 27 APR. 2009 al _____;

Il Messo Provinciale _____

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, per dieci giorni consecutivi;

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta Provinciale.


IL SEGRETARIO GENERALE



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 27 APR. 2009

IL FUNZIONARIO





*Provincia di Reggio
Calabria*

REGOLAMENTO
DI
ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA'

DEL
COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL
MOBBING

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i profili organizzativi e di attività del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing istituito dall'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria secondo quanto previsto dall'art. 8 (1) del CCNL Regioni - Autonomie Locali del 24 gennaio 2004.
2. Il presente Regolamento costituisce atto normativo a valenza organizzativa, complementare al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, attuativo di quanto previsto in materia di organizzazione dall'art. 4 (2) della legge n. 131/2003.

Art. 2
Funzioni del comitato

1. Il Comitato realizza i propri compiti istituzionali con riferimento a quanto previsto dall'art.8, commi 3, 4 e 5 (3) del CCNL Regioni - Autonomie Locali del 24 gennaio 2004.
2. In relazione alla predisposizione del piano annuale di formazione, l'amministrazione consulta il Comitato per verificare programmi e progettualità specifiche.

Art. 3
Composizione e durata

1. Il Comitato, secondo i criteri previsti dall'art. 8, comma 6 (4) del CCNL Regioni - Autonomie Locali del 24 gennaio 2004, è composto da 10 membri effettivi, dei quali cinque su indicazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Regioni - Autonomie Locali del 9 maggio 2006 e cinque dipendenti dell'Ente Provincia.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nella scelta dei membri effettivi e supplenti del Comitato fra i dipendenti dell'amministrazione, si procederà, con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Presidente della Provincia, secondo i seguenti criteri di individuazione:
 - a. un componente designato tra i dirigenti;
 - b. due componenti scelti tra i funzionari di categoria D, dei quali, rispettivamente, uno appartenente al settore tecnico e uno al settore amministrativo;
 - c. due componenti individuati tra i funzionari di categoria C, dei quali, rispettivamente, uno appartenente al settore tecnico e uno al settore amministrativo.
4. I dipendenti della Provincia componenti in carica delle R.S.U. non possono far parte del Comitato in qualità di membri designati dall'Ente.
5. Nel rispetto della composizione paritetica del Comitato, di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le Pari Opportunità, (e, ove non costituito, della Commissione Regionale per le Pari Opportunità) appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Il Comitato, nella seduta di insediamento, procede alla designazione del Presidente e del Vicepresidente. Il Presidente è designato tra i rappresentanti nominati dall'Ente; il Vicepresidente è designato dai componenti di parte sindacale.
7. Il Comitato resta in carica quattro anni e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta non consecutiva.

8. Il Comitato è costituito con atto della Giunta Provinciale, soggetto alle procedure informative previste dalla vigente contrattazione collettiva.

Art. 4

Attività del comitato

1. Il Comitato, al fine di sviluppare in modo corretto e ottimale le proprie funzioni istituzionali, può svolgere attività complementari, tra le quali:
 - a) la realizzazione di indagini conoscitive, anche mediante la somministrazione di questionari ai lavoratori dell'amministrazione;
 - b) l'organizzazione di convegni di ricerca e di studio, nonché la partecipazione, mediante propri componenti, a iniziative analoghe presso altre amministrazioni o soggetti privati;
 - c) il conferimento di incarichi di consulenza per l'esame di problematiche specifiche, nel rispetto della normativa vigente in materia, e in misura delle risorse economiche disponibili;
 - d) l'attivazione e lo sviluppo di rapporti con comitati di altre amministrazioni pubbliche, finalizzati all'acquisizione e alla diffusione di "buone pratiche" in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del mobbing.

Art. 5

Procedimento decisionale

1. Il Comitato si riunisce periodicamente, sulla base di convocazione formale del presidente o, per esso, del VicePresidente.
 2. Il Comitato può riunirsi in via anche straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 3. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Qualora alla riunione prenda parte un numero inferiore di componenti, il Comitato può operare solo a fini istruttori.
 4. Il Comitato assume decisioni inerenti allo svolgimento della propria attività, con riferimento alle funzioni istituzionali, sulla base di adeguata istruttoria.
1. Il Comitato formalizza le proprie decisioni con deliberazioni approvate a maggioranza dei 2/3 dei componenti per la prima convocazione ed a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
 2. Le deliberazioni sono inviate ai competenti organi dell'Ente e per lo sviluppo operativo o gestionale.

Art. 6

Relazioni con l'Ente e con i lavoratori

1. Il Comitato sviluppa, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e complementari, specifiche iniziative volte ad attivare sedi di confronto permanente sul tema della prevenzione e del contrasto al fenomeno del mobbing, sia con l'Ente che con i dipendenti.

Art. 7

Profili organizzativi e di attività

1. L'Ente Provincia assicura al Comitato per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e complementari le risorse necessarie al suo funzionamento.
2. L'assegnazione delle risorse del Comitato è riportata nel quadro contabile del PEG dell'U.O.A. "Segreteria/ Direzione Generale e Contratti", nel cui ambito si attua la gestione amministrativo-contabile, compatibilmente con le risorse assegnate, in funzione degli obiettivi istituzionali del Comitato e sulla base di un Piano annuale di attività predisposto ed approvato ai sensi del precedente art. 5.
3. Il Comitato formalizza le proprie decisioni mediante verbale, il quale costituisce riferimento per i conseguenti atti di impulso o di gestione.
4. I verbali del Comitato sono raccolti cronologicamente e riportati per la registrazione ufficiale al protocollo generale dell'Ente Provincia.

Art. 8

Comunicazione e informazione

1. Il Comitato pubblicizza la propria attività e le proprie decisioni utilizzando strumenti messi a disposizione dall'Ente o effettuando specifiche iniziative, avvalendosi delle risorse attribuite.
2. Il Comitato riferisce rapportando per iscritto sulla propria attività e sull'analisi delle situazioni di mobbing nell'Ente con cadenza almeno annuale.

Art. 9

Norma finale

1. Le designazioni da parte delle OO.SS. devono pervenire entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente Provincia.
2. Trascorso inutilmente il termine, il comitato viene costituito con i soli componenti designati. Le maggioranze di cui al precedente art. 5 si intendono automaticamente modificate in relazione alla composizione che sarà risultata dalle designazioni pervenute.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Reggio Calabria.

Note

(1) 1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

2. In relazione al c. 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate e opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che

assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

(2) 4. Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

(3) 3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 25 del CCNL dell'1 aprile 1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici comitati paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;

b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

4. Le proposte formulate dai comitati sono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/a di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 23 del CCNL dell'1 aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

(4) 6. I comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il presidente del comitato è designato tra i rappresentanti dell'ente e il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Fermo rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato delle pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi [...].

(5) I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico. Per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.